

Cronoprogramma letture misuratori tradizionali - Bisaccia (AV)

Letture clienti con consumo annuo <= 500 Smc - Annuali			da	a
Gen- Dic	01/01/2020	31/12/2020	20/10/2020	05/01/2021

Letture clienti con consumo annuo compreso tra 501 e 1.500 Smc - Semestrali			da	a
Apr - Ott	01/04/2020	31/10/2020	20/09/2020	05/11/2020
Nov - Marzo	01/11/2020	31/03/2021	02/03/2021	05/04/2021

Letture clienti con consumo annuo compreso tra 1.501 e 5.000 Smc - Quadrimestrali			da	a
Mag-Ott	01/05/2020	31/10/2020	26/09/2020	05/11/2020
Nov-Gen	01/11/2020	31/01/2021	14/01/2021	05/02/2021
Feb-Apr	01/02/2021	30/04/2021	13/04/2021	05/05/2021

Letture clienti con consumo annuo superiore a 5.000 Smc - Mensili			da	a
Gen	01/01/2020	31/01/2020	26/01/2020	05/02/2020
Feb	01/02/2020	29/02/2020	23/02/2020	05/03/2020
Mar	01/03/2020	31/03/2020	26/03/2020	05/04/2020
Apr	01/04/2020	30/04/2020	25/04/2020	05/05/2020
Mag	01/05/2020	31/05/2020	26/05/2020	05/06/2020
Giu	01/06/2020	30/06/2020	25/06/2020	05/07/2020
Lug	01/07/2020	31/07/2020	26/07/2020	05/08/2020
Ago	01/08/2020	31/08/2020	26/08/2020	05/09/2020
Set	01/09/2020	30/09/2020	25/09/2020	05/10/2020
Ott	01/10/2020	31/10/2020	26/10/2020	05/11/2020
Nov	01/11/2020	30/11/2020	25/11/2020	05/12/2020
Dic	01/12/2020	31/12/2020	26/12/2020	05/01/2021

L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare: a) con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, un ulteriore tentativo di lettura, nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale; b) con riferimento a nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5.000 Smc/anno, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

Nell'espletamento delle attività programmate ai fini del rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14.1 e 14.2, l'impresa di distribuzione è tenuta a:

- a) pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure organizzando le informazioni almeno per CAP comunale;
- b) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa sulla porta della propria abitazione o luogo simile.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto: "Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas". Data rilascio avviso".